



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul bonus negozi
- Versamenti CIPAG 2020 – novità pagamenti e comunicazione dati reddituali
- La programmazione e la selezione dei soggetti da assoggettare a controllo
- Chiarimenti forniti dalla Circolare n. 8/E del 03.04.2020
- Interventi fiscali nel DL. 23/2020

Indice:

Flash di stampa



5

L'Agenzia interpreta



10

Il Giudice ha sentenziato



11

In breve 12

I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul bonus negozi 12

Versamenti CIPAG 2020 – novità pagamenti e comunicazione dati reddituali 14

L'Approfondimento – 1 16

La programmazione e la selezione dei soggetti da assoggettare a controllo 16

L'Approfondimento – 2 27

Chiarimenti forniti dalla Circolare n. 8/E del 03.04.2020 27

L'Approfondimento – 3 42

Interventi fiscali nel DL 23/2020 42

L'angolo Informatico 53

Contatti Outlook ed Excel 53

Le prossime scadenze



57

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Proroga restrizioni di contratti di affitto e riduzione di canone</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 06.04.20</p>	<p>La circolare n. 8/E/2020 ha confermato che il termine per registrare contratti di locazione o accordi di rinegoziazione è soggetto alla proroga fino a giugno 2020, mentre non è così per quanto riguarda il termine per il pagamento dell'imposta di registro annuale</p>
<p>Garanzia del destinatario sull'importazione di DPI esenti da Iva e dazi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 07.04.20</p>	<p>L'Unione Europea, con la decisione 2020/491 del 3 aprile scorso, ha confermato l'esonero sia dal dazio sia dall'Iva per l'importazione di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (Dpi)</p>
<p>Persona bloccata in altro Paese per emergenza COVID-19</p>	<p>ITALIA OGGI 07.04.20 IL SOLE 24 ORE 07.04.20</p>	<p>L'Ocse, ha chiarito che il soggetto residente bloccato in un altro Stato per l'emergenza Covid-19 non deve cambiare la residenza fiscale, in quanto viene rientra tra le ipotesi di causa di forza maggiore</p>
<p>Documento di regolarità fiscale negli appalti</p>	<p>ITALIA OGGI 08.04.20</p>	<p>Il "Decreto Liquidità" dispone che i DURF emessi durante il mese di febbraio rimarranno validi fino al 30.06.2020</p>
<p>Credito d'imposta imposte anticipate su perdite e eccedenze Ace</p>	<p>ITALIA OGGI 09.04.20</p>	<p>L'articolo 55 del D.L. 18/2020 permette di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate iscritte o iscrिवibili a bilancio con riguardo a perdite fiscali pregresse e alle eccedenze Ace non utilizzate, a patto che si provveda alla cessione dei crediti deteriorati o non incassati oltre 90 giorni dalla scadenza, entro il 31.12.2020</p>

Elenco proroghe
previste dal Decreto
Liquidità

IL SOLE 24 ORE
10.04.2020

WWW.MISE.GOV.IT

Si riportano una serie di previsioni contenute nel nuovo "Decreto Liquidità" (D.L. 23/2020):

- Con riguardo a tutti i contribuenti, i versamenti previsti inizialmente con la mini-proroga di 4 giorni (dal 16.03 al 20.03.2020) è stata allungata fino al 16.04.2020;
- Per le filiere produttive individuate dal precedente D.L. 18/2020, sono sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per quanto riguarda invece le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è fino al 31.05.2020;
- Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, i versamenti Iva di marzo 2020 andranno effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020 in un'unica soluzione o a rate;
- Per quanto riguarda le attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono prorogati al 31.05.2020 i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020, ossia le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'Iva, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria;

- Gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, invece, per beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, dovranno dimostrare di aver subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La medesima sospensione si applica ai contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019;
- Gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, infine, beneficiano della sospensione dei versamenti se si è verificato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La medesima sospensione si applica ai contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019;
- Con riguardo a tutti i contribuenti, sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8.03.2020 al 31.05.2020, con la possibilità di regolarizzarli entro il 30.06 senza sanzioni, mentre non vengono modificati gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici;
- I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel corso del 2019, con riguardo ai ricavi o compensi percepiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato, attraverso un'apposita dichiarazione.

Le ritenute non versate andranno versate dal sostituto in unica soluzione entro il 31.07.2020;

- Per le cartelle di pagamento, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8.03.2020 al 31.05.2020;
- Anche le rate relative alla rottamazione-ter e alla definizione agevolata dello scorso 28.02.2020 e del 31.03.2020, andranno effettuate in unica soluzione entro il 31.05.2020;
- Gli acconti Irpef, Ires e Irap, che si versano con il sistema "previsionale", non saranno oggetto di sanzioni o interessi, se gli importi non sono inferiori all'80% del dovuto riferito all'anno 2020;
- Per gli Enti non commerciali e religiosi che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa, i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente in scadenza ad aprile e maggio 2020, sono sospesi.

Per il versamento vale il calo dei fatturati di marzo ed aprile

IL SOLE 24 ORE
10.04.2020

L'articolo 8, c. 1, del D.L. 08.04.2020, n. 23, prevede che la verifica della diminuzione in ragione del 33% o del 50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro, fa riferimento al fatturato ed ai corrispettivi e non i ricavi e compensi come invece risultava nei testi resi noti nei giorni precedenti

Delega per il 730 anche online

IL SOLE 24 ORE
10.04.2020

L'articolo 25 del DL 23/2020, prevede che i lavoratori dipendenti ed i pensionati, potranno inviare via e-mail, pec o altri sistemi telematici, ai Caf ed agli intermediari abilitati all'invio del mod. 730, una copia per immagine della delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata, sottoscritta, oltre che "la copia della documentazione necessaria" necessari per compilare il mod. 730 e/o per rilasciare il visto di conformità

Eliminato il differimento dell'attività accertamento

IL SOLE 24 ORE
10.04.2020

Il maxiemendamento al Decreto Cura Italia presentato al Senato, prevede di eliminare il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dell'Amministrazione in scadenza nel 2020

Sospensione dei versamenti in multiattività

ITALIA OGGI
11.04.2020

La circolare n. 8/E/2020, ha chiarito che per sospendere i versamenti a causa dell'emergenza Covid-19, in presenza di soggetto esercente più attività, rileva l'attività prevalente esercitata

L'Agenzia interpreta



Eliminazione delle
barriere
architettoniche nel
condominio

RISPOSTA
13.01.2020
N. 3/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che, se l'intervento viene realizzato conforme alle norme, è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta al 4% anche per gli interventi effettuati per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati dai condomini

Controlli formali
dichiarazioni e
richiesta di
documenti

CIRCOLARE
N. 8/E/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha sospeso gli adempimenti fiscali previsti dall'art. 62, c. 1 D.L. 18/2020, andando a ricomprendere anche le risposte di richiesta documentale effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-ter Dpr 600/1973

Il Giudice ha sentenziato



Membri direttivo ASD	C.T.R. LOMBARDIA N. 225/26/2020	Oltre al presidente, anche gli altri membri del consiglio direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta rispondono della eventuale pretesa erariale in modo personale e solidale, se in quel periodo d'imposta hanno deliberato e predisposto il bilancio preventivo e consuntivo
Cartelle di pagamento nulli	C.T.P. REGGIO EMILIA N. 44/2/2020	Dopo l'estinzione di una società di capitali, le cartelle di pagamento notificate direttamente ai soci e relative ai debiti tributari facenti capo all'ente, sono nulle
Reverse charge non applicabile	CORTE DI CASSAZIONE N. 6236/2020	Per un imprenditore che svolge un'attività rientrante nel regime dell'inversione contabile, non è dovuta Iva sui maggiori ricavi che l'ufficio ha ricostruito basandosi sulle movimentazioni bancarie
Associazione a delinquere per professionisti	CORTE DI CASSAZIONE N. 11570/2020	I professionisti di uno studio associato, che sotto il controllo del dominus, si rendono colpevoli di reati fiscali, sono soggetti alla condanna di associazione a delinquere
Concordato preventivo esclude l'accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 7765/2020	Il professionista che aderisce al concordato preventivo biennale, non può ricevere un avviso di accertamento

In breve

I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul bonus negozi

di Alberto De Stefani

Tra le misure previste a sostegno di imprese e famiglie, il DL 18/2020 ha introdotto il c.d. Bonus negozi e botteghe che riconosce un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a favore degli esercenti commerciali.

Nello specifico, il bonus è riconosciuto ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 con riguardo alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM dell'11 marzo 2020 nel periodo 12.03.2020-25.03.2020 (attualmente prorogato fino al 13.04 con possibilità di modificarlo in base all'evolversi della situazione di emergenza).

Sono quindi esclusi dall'agevolazioni i soggetti esercenti le attività essenziali elencati negli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, vale a dire le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell'allegato 1 e le attività di servizi rivolti alla persona diverse da quelle elencate nell'Allegato 2.

L'importo riconosciuto come bonus va utilizzato, in modo esclusivo, tramite compensazione in F24 e con i servizi telematici offerti dall'Amministrazione finanziaria, utilizzando il codice tributo 6914 denominato *"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"* e 2020 quale anno di riferimento, a partire dal 25.03.2020, come precisato nella Risoluzione n. 13/E del 20.03.2020.

Come noto, il MEF ha risposto nei giorni scorsi a vari quesiti sotto forma di FAQ. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2020 del 3 aprile scorso ha voluto fornire ulteriori precisazioni.

Vediamo le più rilevanti.

1. Per godere del canone occorre fare riferimento al principio di competenza o a quello di cassa?

In altre parole, per beneficiare del bonus, occorre aver effettivamente pagato il canone relativo al mese di marzo?

Ricordando che l'articolo 65 fa espressamente riferimento all'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 e che il MEF aveva affermato che il bonus è riconosciuto quale *"parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività di dettaglio e attualmente inutilizzato"*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che assume rilevanza l'effettivo pagamento del canone di marzo.

2. Il bonus riguarda anche unità immobiliari diverse dalla categoria C/1?

Non di rado si vedono attività commerciali esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C1, basti pensare ai negozi che troviamo all'interno di un centro commerciale che potrebbero essere accatastati come D/8. In merito a tale quesito, l'Agenzia esclude dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili accatastati in altre categorie, anche se aventi destinazione commerciale.

3. Gli immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di Affitto d'azienda/ramo d'azienda, possono beneficiare del bonus?

Il MEF ha chiarito che il bonus non spetta per questa tipologia di immobili.

Alla luce delle risposte fornite, sia dal MEF sia dall'Agenzia, restano ancora alcune questioni da chiarire. Tra queste, non si sa quale sia il criterio da usare per determinare il bonus in esame nel caso di un unico contratto di locazione riferito però a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Una soluzione proposta sarebbe quella di ripartire in modo proporzionale la rendita catastale in base alla superficie dei diversi immobili.

Versamenti CIPAG 2020 – novità pagamenti e comunicazione dati reddituali

di Giuseppe Cannatà

Con la circolare prot. 79011 del 21/02/2020 la Cassa Geometri ha comunicato un'importante variazione sul metodo di comunicazione dei dati reddituali e di pagamento della contribuzione in vigore a partire dall'anno 2020.

A seguito delle criticità esposte al Consiglio dei Ministri nel luglio 2019 con riferimento all'impossibilità di stabilire con certezza le scadenze legate ai pagamenti dei contributi dovuti legati alle scadenze ed alle proroghe concesse per le Dichiarazioni dei Redditi, nonché l'accavallarsi delle scadenze previdenziali con le scadenze fiscali, il Consiglio della Cassa Nazionale Geometri ha previsto che a partire dall'anno 2020 gli iscritti non dovranno più utilizzare il quadro RR della dichiarazione dei redditi annuale, come avveniva fino al 2019, per il calcolo ed il versamento dei contributi dovuti (minimale, soggettivo, integrativo e maternità), ma dovranno procedere tramite la propria area riservata alla comunicazione dei dati reddituali ed al versamento dei contributi dovuti.

I contributi dovuti dovranno essere versati secondo le modalità stabilite e comunicate nella circolare, ovvero alle date del 27 aprile, 27 giugno e 27 agosto per la parte dei contributi minimi (soggettivo minimo, integrativo minimo e maternità) e poi adeguare il versamento sulla base del reddito effettivo dopo aver comunicato i dati reddituali entro e non oltre il 30 settembre. Solo dopo sarà possibile procedere al saldo dei contributi dovuti con possibilità di pagamento in unica soluzione al 27 settembre oppure tramite rateazione in ulteriori 4 rate mensili previste per il 27 settembre, 27 ottobre, 27 novembre e 27 dicembre. L'iscritto può chiedere un'ulteriore rateazione della parte in percentuale fino ad 8 rate, aggiungendo i pagamenti al 27 gennaio 2021, 27 febbraio 2021, 27 marzo 2021 e 27 aprile 2021.

Pertanto, alla luce di tali modifiche, gli iscritti dovranno versare i contributi dovuti come segue:

- Contributo soggettivo minimo annuale Euro 3.320,00 da dividersi in 3 rate di Euro 1106,66 ciascuna (scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08);
- Contributivo Integrativo minimo annuale Euro 1.660,00, da dividersi in 3 rate di Euro 553,33 ciascuna (scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08);
- Contributo Maternità annuale Euro 8,00 da dividersi in 3 rate di Euro 2,66 ciascuna (scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08);

- Contributo soggettivo extra minimale con aliquota del 18% sul fatturato, decurtato di 3.320,00 pari al contributo soggettivo minimale, da versare in 4 rate mensili (scadenze 27/09 – 27/10 – 27/11 – 27/12) – ovvero in 8 rate aggiungendo le scadenze mensili di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021;
- Contributo Integrativo extra minimale con aliquota del 5% sul fatturato, decurtato di Euro 1.660,00 pari al contributo integrativo minimo, da versare in 4 rate mensili (scadenze 27/09 – 27/10 – 27/11 – 27/12) – ovvero in 8 rate aggiungendo le scadenze mensili di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021.

Ad oggi la Cassa Geometri ha comunicato che i pagamenti potranno essere effettuati per l'anno 2020 sia tramite modello F24 compilando la sezione accise, come già avvenuto fino al 2019, con la possibilità di compensare eventuali crediti tributari con i pagamenti contributivi dovuti, sia direttamente tramite la propria area riservata generando il MAV oppure provvedendo al pagamento con carta di credito.

Seguiranno ulteriori informazioni entro la prima scadenza in quanto non risulta ancora abilitata la sezione per i pagamenti 2020 né la sezione per la comunicazione dei dati reddituali, né tantomeno le modalità da seguire per la compilazione dei dati reddituali e della richiesta di rateazione in 4 o 8 rate mensili per la parte eccedente il minimale.

L'Approfondimento – 1

La programmazione e la selezione dei soggetti da assoggettare a controllo

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con l'intento di creare un sistema fiscale basato sulla “*compliance*”, il Legislatore nel corso degli ultimi anni ha introdotto forme di controllo che incentivano il contribuente ad assolvere in maniera spontanea agli obblighi tributari.

Nonostante ciò, la lotta all'evasione fiscale rappresenta ancora un obiettivo da perseguire, dati i rilevanti effetti negativi che la stessa produce sul sistema economico.

Pertanto, se da un lato si vuole instaurare un rapporto di “*collaborazione*” con il contribuente, dall'altro lato, occorre, comunque, delineare in modo chiaro e preciso quali linee adottare verso quei soggetti meno collaborativi, che hanno ideato sistemi di evasione e frode e che sono maggiormente a rischio.

Risulta, quindi, di particolare importanza:

- individuare quali soggetti sottoporre a controllo e quali strumenti di verifica utilizzare;
- concentrare le attività di analisi e verifica sui contribuenti che, senza valide giustificazioni, presentano redditi ben al di sotto del settore economico di appartenenza.

A tal fine, utilizzando le banche dati e le informazioni a disposizione è possibile svolgere analisi del rischio, mirate e differenziate, suddivise per macro-classi di contribuenti. Il tutto, però, come sottolinea l'Ufficio nel documento di prassi n. 16/E/2016, “*evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell'operato dell'Agenzia delle entrate*”.

Di conseguenza, senza dimenticare che anche un avviso di accertamento nei confronti di un piccolo contribuente è “*giusto*”, pare opportuno focalizzare l'attenzione:

- sulla ricerca delle cosiddette “*zone franche*”;
- sui punti di “*opacità*” delle norme;

- sull'utilizzo di strumenti di sfruttamento delle norme giuridiche;
- sull'evasione "prêt-à-porter" o ideata su misura.

Ben inteso, ad ogni modo, che tutta l'attività di controllo deve:

- essere finalizzata alla definizione della pretesa tributaria;
- garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

In quest'ottica la citata circolare 16/E/2016 precisava, infatti, che *"il contraddittorio assume nodale e strategica centralità per la "compliance" e, come tale, dovrà essere considerato un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale. Un'attività di controllo sistematicamente incentrata sul contraddittorio preventivo con il contribuente, da un lato rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, dall'altro scongiura l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto"*.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Una delle priorità, comune a ciascun governo, è il rafforzamento e il miglioramento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Per tale ragione l'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione viene attentamente programmata:

- suddividendo i contribuenti in macro-classi, ed effettuando analisi del rischio mirate;
- applicando specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio a ciascuna delle macro-classi individuate;
- scegliendo, sulla base della realtà territoriale, ed economica di ciascun territorio, le posizioni soggettive a più alto rischio.

Prendiamo a titolo esemplificativo la classificazione riportata nella sottostante tabella, che distingue tra imprese di medie dimensioni e imprese minori.

Imprese di minori e medie dimensioni	
Imprese minori	Sono considerate di minori dimensioni le imprese con un volume d'affari e ricavi di importo inferiore a € 5.164.568.
Imprese di medie dimensioni	Sono considerate di medie dimensioni le imprese con un volume d'affari e ricavi di importo compreso tra € 5.164.568 e € 99.999.999

Ebbene, per svolgere un'attenta attività di prevenzione e di analisi del rischio, in base ai diversi settori di appartenenza, commerciale, servizi, professione, etc, occorre tener conto dei diversi ambiti territoriali e del peso di ciascun settore nel territorio di riferimento. A ciò deve aggiungersi l'opinione condivisa, sia dalla Guardia di Finanza, che dall'Agenzia delle Entrate circa le posizioni da monitorare. I soggetti da verificare, infatti, devono essere quelli a più alto rischio di evasione e i controlli devono essere effettuati:

- partendo dai dati e dalle informazioni già in possesso;
- analizzando attentamente le segnalazioni di operazioni sospette.

Il tutto, facendo sempre riferimento alle specificità dei singoli territori, che come si sa nel nostro Paese sono molto diverse.

LA CIRCOLARE DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 1/2018

Riportiamo di seguito le linee guida della Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 relative all'attività di controllo.

Circolare GdF n. 1/2018	
Rischi di evasione	Sono presi in considerazione profili ad elevato rischio di evasione o di frode relativi a compagini aziendali, lavoratori autonomi, ovvero contribuenti persone fisiche.
Frodi IVA	Si deve tener conto di quelle posizioni che risultano sistematicamente a credito e di quei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie in settori economici produttivi “a rischio”,
Sommerso	Deve trattarsi di comportamenti illeciti connessi: <ul style="list-style-type: none"> • al sommerso d’azienda, ed in particolare a quelle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte totalmente o parzialmente in maniera occulta; • ai fenomeni di lavoro sommerso
Capitali esteri	Devono essere sottoposti a controllo quei soggetti nei cui confronti sussistano elementi tali da far ritenere in capo a essi la detenzione, all’estero, di capitali e patrimoni di origine illecita ovvero in violazione degli obblighi sul cosiddetto monitoraggio fiscale, di cui al DL n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990.
Erosione base imponibile	Devono essere monitorate le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, realizzate attraverso la concentrazione di ingenti capitali e profitti verso giurisdizioni opache e a fiscalità privilegiata e al solo scopo di erodere la base imponibile.

Premesso ciò, osserviamo come la Guardia di Finanza nella circolare in commento si sia soffermata sui rapporti da tenere con l’Agenzia delle Entrate per evitare possibili sovrapposizioni operative.

Di fatto il principio deve essere quello di evitare la selezione di posizioni già sottoposte a controllo ispettivo da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Dalla circolare n. 1/2018 si ricava, inoltre, che le verifiche e i controlli da porre in essere devono riguardare soggetti selezionati sulla base di elementi e informazioni acquisite tramite le banche dati disponibili, attività di “intelligence” e di controllo economico del territorio.

Degno di nota in tal senso è il passaggio della circolare in cui si riconosce il carattere discrezionale dell'attività di selezione e dove al contempo si afferma che, detta attività di selezione risulta *“seppur, in astratto, non soggetta a particolari limitazioni, presuppone comunque la necessità di fondare la scelta del contribuente sulla base di effettive esigenze ispettive, che devono trovare adeguata evidenza”*.

Per queste ragioni secondo la Guardia di Finanza devono essere *“preferite le posizioni che, a parità di indizi di rischiosità e pericolosità fiscale, dispongano, direttamente o indirettamente, di patrimoni aggredibili sui quali poter far valere, in modo reale e concreto, la pretesa erariale, evitando, in linea di massima, la selezione di soggetti privi di adeguate capacità patrimoniali o sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali”*.

ANALISI DEL RISCHIO E METODOLOGIE DI CONTROLLO

Nel documento di prassi n. 1/2018 la Guardia di Finanza afferma anche che:

- l'attività ispettiva deve essere svolta *“in presenza di concreti e oggettivi elementi indicativi di fenomeni evasivi, elusivi e di frode fiscale, di modo da ancorare la scelta del soggetto da controllare a specifiche motivazioni attinenti all'effettiva possibilità che siano state poste in essere violazioni fiscali”*;
- le metodologie di controllo devono essere *“appropriate in relazione agli elementi acquisiti dall'attività di analisi, integrati da tutte le ulteriori informazioni comunque ottenute, in particolare dall'attività di intelligence, dall'azione di controllo economico del territorio, dalle indagini di polizia giudiziaria e da altre attività svolte nei diversi settori della missione istituzionale, ivi comprese quelle derivanti dall'esame delle segnalazioni per operazioni sospette”*;
- al fine di ridurre i tempi di controllo occorre svolgere un *“preliminare e approfondito esame delle informazioni e degli elementi disponibili nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, sul conto del soggetto selezionato e prima dell'avvio degli interventi pianificati”*.

In merito alle attività preliminari svolte dai funzionari della Guardia di Finanza la stessa circolare rileva come assuma particolare rilevanza l'attività di ricerca e selezione dei dati disponibili del soggetto da controllare. Più precisamente, occorre:

- entrare in possesso di tutte le informazioni presenti nell'archivio dell'Anagrafe tributaria. In tal senso è possibile effettuare interrogazioni sintetiche e selettive per ottenere dati e informazioni:
 - ✓ sull'ubicazione e sul numero dei locali utilizzati;
 - ✓ dal sistema informativo dell'IVA, riguardanti ad esempio le dichiarazioni di inizio attività e le eventuali variazioni;
 - ✓ dagli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro;
- acquisire l'ultima dichiarazione disponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi, che dell'IVA;
- consultare i “*precedenti fiscali*”, ovvero tutti quei dati e informazioni riguardanti:
 - ✓ precedenti controlli o verifiche già effettuate;
 - ✓ eventuali inclusioni in liste selettive di anni pregressi;
 - ✓ l'andamento del reddito dichiarato, almeno con riferimento al triennio precedente all'annualità oggetto di controllo;
- tenere in considerazione altri elementi di accertamento in possesso dell'Ufficio, acquisiti anche accidentalmente per mezzo di fonti non istituzionali, come ad esempio possono essere le notizie di stampa.

L'ATTIVITÀ DI SELEZIONE

Con la circolare n. 19/E/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni per individuare quali contribuenti includere nelle cosiddette liste selettive. In particolare, è stato precisato che per:

- i contribuenti forfetari, che nel corso del tempo hanno visto ampliare l'ambito applicativo, è richiesta la verifica di eventuali “*accessi illegittimi*”. A tal riguardo gli Uffici devono vagliare con attenzione i requisiti per poter beneficiare di questo regime;
- le imprese di minori dimensioni è necessario valutare attentamente tutti quei soggetti che:
 - ✓ sottofatturano le prestazioni attive;
 - ✓ portano in deduzione costi non inerenti rispetto all'attività esercitata;
 - ✓ presentano crediti IVA non giustificabili in rapporto ai dati economici;
 - ✓ effettuano acquisti da soggetti che non presentano le dichiarazioni fiscali,
 - ✓ presentano costi residuali di elevato importo;

- ✓ effettuano acquisti da soggetti che dichiarano l'esercizio di attività rientranti in codici ATECO, cosiddetti "residuali";
- ✓ presentano una bassa redditività a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo;
- i contribuenti assoggettati agli studi di settore si richiede l'analisi delle anomalie e le cause di mancata presentazione del modello, soprattutto in presenza di ulteriori fattori di rischio;
- le imprese di medie dimensioni, con volume di d'affari:
 - ✓ inferiori a 25 milioni di euro si richiede di vagliare, in presenza di comportamenti evasivi, i *"fenomeni tipici di omessa contabilizzazione dei ricavi/sottofatturazione, deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi e sovrastima dei valori di magazzino, risultano di ausilio, ai fini della selezione in funzione dell'attività di controllo, gli applicativi comunemente utilizzati per l'attività di analisi"*;
 - ✓ compreso tra 25 milioni e 100 milioni di euro *"l'attività dovrà essere concentrata sui fenomeni di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato oltre che sui fenomeni tipicamente evasivi già evidenziati"*.

LE MODALITÀ DI CONTROLLO

Dopo aver trattato della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo la circolare n. 19/E/2019 indica con quali modalità devono essere eseguiti i controlli. Più precisamente l'Amministrazione Finanziaria specifica che il controllo dovrà essere mirato *"a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l'attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale"*.

A tale scopo gli organi verificatori potranno ricorrere all'indagine finanziaria per monitorare specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione, purché sia sempre garantita l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

Lo stesso documento di prassi precisa, inoltre, che:

- i controlli dovranno essere indirizzati soprattutto nei confronti di quei contribuenti che non hanno risposto positivamente alle lettere di compliance o che non hanno modificato il loro comportamento. È il caso ad esempio di chi nel 2017 non ha modificato il comportamento di anomalia emerso dagli studi di settore relativi al triennio 2014-2016;
- a prescindere dal volume d'affari dichiarato il controllo si concentrerà su quei soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d'imposta in compensazione o che hanno indebitamente beneficiato di agevolazioni fiscali. È il caso ad esempio di chi ha usufruito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo senza averne diritto.

Per quanto attiene, infine, all'accertamento sintetico viene specificato che a seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del DL n. 87/2018¹, che ha abrogato, con decorrenza 1.1.2016, il previgente DM 16.9.2015, facendo salva, però, la possibilità di utilizzare il DM in questione per gli anni d'imposta fino al 2015, *“gli uffici possono procedere alla ricostruzione sintetica fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, ai sensi del comma 5, art. 38, D.P.R. 600/1973, e del D.M. 16 settembre 2015, avvalendosi dell'applicativo di ausilio all'accertamento sintetico “VE.R.DI”*”.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante di Reparto della Guardia di finanza è il soggetto a cui spetta la programmazione nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale.

In particolare, sulla base degli interventi assegnati in sede di ripartizione numerica dei carichi operativi, al Comandante di Reparto compete:

¹ L'art. 10 del DL n. 87/2018 stabilisce che: “1. All'art. 38 del DPR n. 600/1973, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, settimo comma, del DPR n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate”.

- l'organizzazione dell'attività ispettiva, che deve essere fondata su precise prove documentali e che deve fornire un adeguato quadro degli elementi acquisiti nei confronti del soggetto da controllare;
- la responsabilità di attestare e motivare formalmente le ragioni che hanno portato alla scelta di quel contribuente.

Sul punto la circolare operativa della Guardia di Finanza n. 1/2018 precisa quanto riportato di seguito.

Circolare GdF n. 1/2018	
Le ragioni del controllo	<i>“formulazione, relativamente al periodo temporale di riferimento, di una o più proposte di piano, secondo procedure variabili in virtù del rango del Reparto operante, nonché della/e categoria/e di contribuenti rientranti nella fascia di competenza del medesimo Reparto, in ragione delle relative dimensioni e comporta la predisposizione di un carteggio d'ufficio tra i diversi livelli gerarchici coinvolti nella procedura, che deve essere gestito e conservato in aderenza al carattere evidentemente riservato dello stesso”</i>
La riservatezza	Le trattazioni in questioni sono trasmesse tra i Comandanti interessati, <i>“in busta sigillata, con protocollo ordinario mediante lettera riservata personale/esclusiva per il titolare o comunque mediante altre modalità idonee a garantire un adeguato grado di riservatezza (ad esempio consegna brevi manu al livello gerarchico sovraordinato), ovvero in formato elettronico criptato”</i> . Successivamente, le proposte e i piani definitivamente approvati <i>“devono essere custoditi personalmente dai Comandanti interessati, fino al termine del periodo temporale di riferimento di ciascun piano”</i> , soprattutto ove emerga l'esigenza di procedere tempestivamente (per esempio, nel caso di annualità di prossima decadenza)

Osserviamo, inoltre, che i soggetti inseriti nei piani di verifica, ma che per qualche ragione non vengono controllati, così come tutti quei contribuenti inseriti nelle cosiddette verifiche di “riserva”, potranno rientrare nel programma dei controlli del periodo d'imposta successivo se, ovviamente, permarranno ancora i motivi che a suo tempo avevano giustificato quella scelta.

Infine, sotto un profilo operativo per ogni contribuente selezionato viene predisposta una “scheda notizie” sulla quale viene riportata la motivazione della selezione.

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

In virtù del vincolo normativo ex art. 24, comma 2 del DL n. 78/2010², convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, la scelta dei contribuenti di medie dimensioni da sottoporre a verifica deve essere effettuata di comune accordo tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.

È, quindi, sulla base di questo accordo che:

- vengono assegnati gli interventi ai Comandi regionali;
- viene successivamente avviata la procedura di coordinamento con il Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI

Sono considerati “grandi contribuenti”, rientranti nella terza fascia di volume d'affari:

- i soggetti con volume d'affari o ricavi e compensi non inferiore a € 100.000.000;
- le banche;
- gli altri soggetti finanziari;
- le imprese di assicurazione.

Per questa platea di “grandi contribuenti” è disponibile la banca dati dei “soggetti di rilevanti dimensioni” che consente, attraverso la funzione di ricerca, di:

² L'art. 24, comma 2 del DL n. 78/2010 afferma che: “Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento”.

- acquisire i dati dei contribuenti per Regione, suddivisi sulla base del domicilio fiscale e del settore economico, così come individuato dal codice attività IVA;
- ottenere informazioni sul regime della trasparenza e del consolidato.

Detto ciò, si osserva che gli obiettivi di verifica per i contribuenti rientranti nella terza fascia di volume d'affari sono fissati dall'art. 27, commi da 9 a 11 del DL n. 185/2008³, convertito in Legge n. 2/2009.

In particolare, la disciplina richiamata stabilisce che, in ragione di specifiche analisi di rischio riguardanti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa, ovvero, se disponibile, del profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e dalle operazioni effettuate, ricavato anche dai precedenti fiscali⁴, le “*imprese di più rilevanti dimensioni*” sono sottoposte ad un controllo sostanziale entro il periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Segnaliamo, infine, che lo svolgimento delle attività ispettive dei soggetti di “*grandi dimensioni*” viene effettuato seguendo le stesse modalità previste per i contribuenti di medie dimensioni.

³ L'art. 27, commi da 9 a 11 del DL n. 185/2008 stabilisce che: “9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.

11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali”.

⁴ Cosiddetto “tutoraggio”.

L'Approfondimento – 2

Chiarimenti forniti dalla Circolare n. 8/E del 03.04.2020

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Con il presente intervento vengono forniti i chiarimenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 8/E/2020.

1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è prorogato dal 16 marzo al 20 marzo 2020 ad esclusione dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020: infatti il suddetto Decreto stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 e, pertanto, anche della tassa di vidimazione dei libri sociali, rinviandone il termine al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA

In tema di sospensione dal 17 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria previsti dall'art. 8, co. 1, del D.L. n.9 del 2 marzo 2020, l'art. 61 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 ha esteso anche alle attività elencate alle lettere da a) a r) del co. 2 del medesimo articolo, la possibilità di rientrare nella sospensione:

nel caso in cui un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato art. 61, per poter fruire della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa in funzione della maggiore entità dei ricavi o dei compensi.

CODICE ATECO NON MENZIONATO NELL'ELENCO INDICATIVO DALLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18 MARZO 2020

Sempre in tema di attività che possono beneficiare della sospensione prevista dall'art. 61, D.L. n.18 del 17 marzo 2020, la circolare in commento chiarisce che i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi e non esaustivi: conseguentemente le sospensioni previste dall'art. 61 riguardano anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle risoluzioni 12/E e 14/E di marzo 2020 a condizione che, l'attività esercitata sia nella sostanza riconducibile a una delle categorie economiche indicate.

GRUPPO IVA

La sospensione prevista al co. 3, art. 61, D.L. n.18 del 17 marzo 2020, riguarda anche i versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA a patto che le società appartenenti al Gruppo IVA, esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 61: perché ciò sia possibile, l'ammontare dei ricavi delle società appartenenti al Gruppo IVA che esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 61, deve rappresentare la parte prevalente dei ricavi realizzati da tutte le società del gruppo.

HOLDING: COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA

Ai sensi dell'art 62, co. 6, le comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni: il rinvio deve ritenersi applicabile a tutto il settore delle holding.

EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA

Nel caso in cui un contribuente si fosse trovato a chiudere l'attività secondo quanto previsto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e non avesse emesso le fatture elettroniche per le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei 12 giorni precedenti, dovrà provvedere quanto prima utilizzando anche i servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La sospensione degli adempimenti fiscali dall'8 marzo al 31 maggio, prevista a causa dell'epidemia di coronavirus, non può essere applicata alle emissioni delle fatture elettroniche che, quindi, dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro 12 giorni. Lo stesso principio si applica ai corrispettivi telematici, con la precisazione che per questi è possibile fruire della sospensione nel caso in cui, pur essendo regolarmente memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei dati avviene in momento successivo.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Premesso che i documenti di trasporto non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati perché possono essere spediti nel giorno di inizio del trasporto, la fattura immediata, elettronica o meno, da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, può "scortare" i beni, ma può anche viaggiare separatamente, risultando sufficiente la sua sola emissione.

OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019

In tema di obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazione in appalti e subappalti, sono sospesi i controlli a carico dei committenti negli appalti e subappalti di cui all'art.17-bis del D. Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4, D.L. 124/2019. La sospensione si rende necessaria in quanto predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell'appaltatore, sospesi in virtù degli artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020.

MODELLI INTRASTAT

La compilazione degli elenchi Intrastat e il loro invio, con cadenza mensile o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, sono anch'essi oggetto di sospensione prevista dall'art. 62 del D.L. 18/2020. Pertanto la scadenza del 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

CONDOMINIO E RITENUTE DI ACCONTO

L'obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d'acconto, viene meno se, il percipiente rilascia un'apposita dichiarazione con la quale intende avvalersi dell'opzione prevista dal co. 7 dell'art.62 del D.L. 18/2020.

Inoltre, in tema di Certificazione Unica, contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020 mentre, la consegna al percipiente va effettuata entro il 31 marzo 2020.

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI IN TERMINE FISSO

Tra gli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'art. 62, D.L. 18/2020, vi rientra anche l'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, degli atti privati, atti pubblici e scritture private autenticate sia in modalità cartacea, sia telematica.

RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI

Secondo quanto specificato dal co. 7 dell'art. 62, D.L. n. 18/2020, anche in tema di lavoro autonomo e lavoro da cui scaturiscono provvigioni, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto se nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, i contribuenti abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 e, se nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I percettori dovranno indicare nelle fatture la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi co. 7, art. 62, del D.L. n. 18/ 2020.

Inoltre, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale nell'ultima dichiarazione reddituale, non rilevano per la determinazione del limite di euro 400.000.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

L'imposta sugli intrattenimenti, in linea di massima ha fruito del differimento della scadenza solamente sino al 31 marzo 2020. Al pari della tassa di vidimazione dei libri sociali, resta però salva anche per l'ISI, il differimento del relativo versamento da effettuarsi entro il 30 aprile per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN RELAZIONE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI È PREVISTA LA VERIFICA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Con riferimento alla soglia dei ricavi per poter fruire dei rinvii, questa non deve tener a riferimento di eventuali ulteriori componenti positivi in relazione alla normativa Isa e deve essere determinata in relazione alle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa: cassa o competenza.

TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

In tema di presentazione della dichiarazione di successione il cui termine è previsto entro un anno dalla morte del de cuius, si applica il rinvio previsto dal co.1, art. 62, del D.L. 18/2020. Conseguentemente, qualora il termine di un anno ricadesse nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, la dichiarazione di successione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2020 con conseguente rinvio anche delle imposte e tributi indiretti. Al contrario, se la dichiarazione di successione venisse comunque presentata senza fruire della sospensione, contestualmente sarebbero dovute anche le imposte e i tributi indiretti.

TERMINI REDAZIONE INVENTARI

In tema di redazione degli inventari, il D.L. 18/2020 non sospende i termini in quanto gli stessi non sono connessi ad adempimenti tributari.

SCADENZA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ONERI DETRAIBILI PER 730 PRECOMPILATO

Il D.L. 18/2020 non proroga il termine del 31 marzo 2020 previsto per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e delle Certificazioni Uniche già prorogato dal D.L. 9/2020.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE

I termini assegnati per fornire la documentazione in relazione ai controlli formali di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, sono sospesi ai sensi del co.1, art. 62, D.L. 18/2020: la documentazione dovrà essere prodotta entro il 30 giugno 2020 come previsto dal co. 6, art.62, D.L. 18/2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN SEDE DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE

I versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o locazione ricadente nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, sono dovuti se il contribuente procede a registrare il contratto. Resta inteso che anche nel caso prospettato, la registrazione ricadente nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento ed il versamento dell'imposta di registro entro il 30 giugno 2020.

PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Il versamento dell'Irap dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.

2. SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

PRESCRIZIONE E DECADENZA ATTIVITÀ UFFICI

Nella circolare in commento viene anche affrontato il tema del differimento dell'attività accertatrice dell'Agenzia delle Entrate, in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente.

L'Agenzia precisa che in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, sono parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali in favore dei contribuenti nonché, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Nello specifico, l'articolo 12 del D.Lgs n. 159/2015, stabilisce che, nella sopra citata ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione, sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è intervenuta la sospensione. Quanto precisato, a detta dell'Agenzia delle Entrate, avviene al solo fine di evitare la concentrazione di notifiche nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi. Conseguentemente, a titolo di esempio, la notifica degli atti accertativi per le imposte dirette e Iva, i cui termini per l'anno di imposta 2015 scadrebbero il 31 dicembre 2020, saranno prorogati nel lasso temporale più ampio di due anni e precisamente al 31 dicembre 2022.

PROROGA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

La disciplina di cui all'art.12, co. 2, D. Lgs. n. 159/2015 non si applica alla rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 60, D.L. 18/2020.

TERMINI DI DECADENZA ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212

Sempre in tema di sospensione dell'attività degli uffici, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche in tema di accertamenti sull'abuso del diritto di cui al co. 7, art. 10-bis, L. n. 212/2000, a seguito della richiesta di chiarimenti, se il termine ordinario dei 60 giorni di decadenza dal potere accertativo dovesse cadere nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, il termine per notificare l'avviso di accertamento si considera rinviato al 31 dicembre 2022.

IMPOSTE PER LE QUALI È PREVISTA DECADENZA INFRANNUALE

Per gli atti di liquidazione il cui termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione in quanto l'art. 62 del D.L. 18/2020 esclude i versamenti dalla sospensione dei termini.

REGISTRO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE DERIVANTI DA CONTROLLO FORMALE SULLA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI CAMPIONE UNICO

La sospensione dei termini di cui all'articolo 67, D.L. 18/2020, si applica anche al controllo formale degli atti agevolati ai fini dell'imposta di registro per la verifica della sussistenza dei requisiti in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un'attività di controllo.

REGISTRO. AVVISI DI LIQUIDAZIONE DA CONTROLLO DELLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTI REGISTRATI IN FORMA PUBBLICA E PRIVATA E DA CONTROLLO CONGRUITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'attività di controllo sulla corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e sulla regolarità dei versamenti dovuti per le annualità successive nei contratti di locazione, rientra tra le attività per cui opera la sospensione del co. 1, art. 67, D.L. 18/2020. Al contrario, non opera alcuna sospensione sui versamenti richiesti tramite avvisi di liquidazione, già notificati e non rientranti tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La sospensione prevista dall'art. 67, D.L. 18/2020 non si applica all'accertamento con adesione presentato a seguito della notifica di un avviso di accertamento. Al contrario, si applica la sospensione prevista dall'art. 83, D.L. 18/2020 con riguardo al termine per l'impugnazione.

CONTENZIOSO. RAPPORTO TRA I TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO CON QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO

In tema di individuazione della sospensione operante tra quanto previsto dall'art. 67, D.L. 18/2020 e quanto previsto dall'art. 83, D.L. 18/2020, viene chiarito che l'art. 67, D.L. 18/2020 contiene una disciplina di carattere generale in tema di sospensione dei termini delle attività degli enti impositori mentre l'art. 83, D.L. 18/2020 interessa una disciplina "speciale" riguardante a titolo esemplificativo i termini processuali per la notifica del ricorso in primo grado e il termine per la conclusione del procedimento di mediazione.

ATTIVITÀ RELATIVE AI RIMBORSI

L'attività degli Uffici nell'interesse dei contribuenti quale ad esempio l'istruttoria per i rimborsi, ivi compresa la richiesta della documentazione funzionale all'istruttoria, non sarà sospesa nel rispetto delle regole che limitano gli spostamenti fisici da parte del contribuente.

INDAGINI FINANZIARIE

In tema di indagini finanziari, non sono sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi del co. 1°, n. 7), art.32, del D.P.R. n. 600/73 e co. 2°, n.7), art. 51 del D.P.R. n. 633/72.

SANZIONI – ESECUZIONE SANZIONI ACCESSORIE

Per quanto attiene la sospensione o meno dell'esecuzione delle sanzioni accessorie ex art. 12, D.Lgs 471/97, in linea di principio si applicano le previsioni del co.1, art. 67, D.L.18/2020. Nello specifico però, disponendo il co. 2-*quater*, art. 12, D.Lgs 471/97 che l'esecuzione del provvedimento di sospensione si ha con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato, qualora le attività siano state già esercitate, la chiusura dell'attività resta ferma.

ATTO IRROGAZIONE SANZIONI - DECADENZA NOTIFICA

La notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni ex art. 16, co. 7 e art. 16-bis, co. 2, D. Lgs. 472/97, rientrano nella sospensione dell'art. 67, D.L. 18/2020. Conseguentemente, qualora i termini per la notifica ricadessero nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020 fermo restando quanto previsto anche dal co. 4° dello stesso art. 67, D.L. 18/2020.

ADESIONE NON FIRMATA

Anche nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'art. 83, D.L.18/2020.

ADESIONI – ATTO DI ADESIONE GIÀ SOTTOSCRITTO E TERMINE DI 20 GIORNI (PERENTORI) PER IL PAGAMENTO

Il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal D.L.18/2020. Unica eccezione riguarda i soggetti che al 21 febbraio 2020 avevano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al D.P.C.M. del 1° marzo 2020: per tali soggetti, l'eventuale scadenza ricadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, deve essere assolta in unica soluzione entro il 30 aprile.

SOSPENSIONI EX ARTICOLI 67 E 83 DEL DECRETO

In caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del D.L. 18/2020 che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Più in generale, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art 83, risulta applicabile a tutti gli istituti definitivi che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l'impugnazione dell'atto.

PROCEDURE CONCORSALE

Anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale quale ad esempio la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, sono rinviati a norma dell'art. 83, D.L. 18/2020. Con riferimento al termine per l'insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E INVITO BLACK LIST

Nell'ambito applicativo della sospensione di cui all'art. 67, D.L. 18/2020, non rientra il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell'art. 110, co.11 del TUIR. Al contrario si rende applicabile la sospensione prevista dall'art. 62, D.L. 18/2020 con adempimenti e versamenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Per le scadenze rientranti in una data successiva a quella indicata, la sospensione non opererà.

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROCEDIMENTI DI ADESIONE IN CORSO RELATIVI AD ACCERTAMENTI FISCALI GIÀ NOTIFICATI/PROCEDIMENTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI DI OGNI TIPO E COMUNQUE DENOMINATI NON ANCORA EMESSI DAGLI UFFICI FISCALI

L'art. 103, D.L. 18/2020 non computa nei termini per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o successiva, i giorni compresi tra la suddetta data e quella del 15 aprile 2020. Quanto detto vale anche per i procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

GESTIONE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

La sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 prevista all'art. 67, D.L. 18/2020, ha efficacia anche nell'ambito dell'attività di riscossione ad opera dell'ente creditore di cui all'art. 1, co. da 537 a 543, L. n. 228/2012. La sospensione prevista invece dall'art. 103, D.L. 18/2020, trova applicazione con riguardo alla dichiarazione di cui al co. 538, art. 1, L. 228/2012 che il contribuente deve presentare entro 60 giorni dalla notifica effettuata dall'Agente della riscossione in tema di atto di riscossione o di procedure esecutive o cautelari.

VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI DI RESIDENZA ALL'ESTERO

In tema di reperimento e di trasmissione in originale dei certificati di residenza rilasciati dalle autorità estere necessari ai fini dell'applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali, può applicarsi la sospensione prevista da co. 2, art. 103, D.L. 18/2020, qualora l'intermediario che applica il regime tributario di maggior favore, possa dimostrare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero di reperire la documentazione.

3. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia nei confronti dei soggetti esercitanti attività d'impresa che hanno sottoscritto un contratto di locazione commerciale su un'immobile di categoria catastale C/1, l'art. 65, D.L. 18/2020, prevede un credito nella misura del 60% da calcolarsi sull'ammontare del canone di locazione di marzo 2020. Dal momento che il credito del 60% deve costituire un ristoro, la sua maturazione può avvenire solamente a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. TIPOLOGIA DI IMMOBILI/ATTIVITÀ ESCLUSE

L'art. 65, D.L. 18/2020 prevede, per beneficiare del credito, che il pagamento del canone sia riferito ad immobili rientranti nella categoria catastale C1: sono pertanto esclusi dal credito i contratti di locazione commerciale relativi ad immobili rientranti in altre categorie catastali come ad esempio la categoria D/8.

4. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CALCOLO DEI GIORNI

L'art. 63, D.L. 18/2020, prevede un premio per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante per i lavoratori dipendenti, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL MESE DI MARZO 2020

In relazione al bonus spettante ai lavoratori dipendenti, in caso di licenziamento del dipendente nel mese di marzo, il bonus spetterà in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. LAVORATORI IN SERVIZIO ESTERNO

Tenuto conto che il premio destinato ai lavoratori dipendenti ha l'obiettivo di dare ristoro a coloro che non hanno potuto fruire delle modalità di lavoro agile quale “*smart working*”, si ritiene che il premio, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN PART-TIME

L'importo del bonus per il lavoro prestato dal dipendente deve essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede, indipendentemente dal fatto che il contratto sia full time o part time.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. GIORNI LAVORATI IN MODALITÀ LAVORO AGILE “SMART WORKING”

Dalla lettura dell'art. 63, D.L. 18/2020 che prevede che il premio ai lavoratori dipendenti sia concesso in virtù del lavoro prestato nella propria sede di lavoro, si evince come non possano rientrare nel computo dei giorni rilevanti ai fini del premio, i giorni di lavoro svolti a distanza o al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PREVISTO DALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO

Entrando nel merito della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall'art. 63, D.L. 18/2020, il limite deve essere riferito unicamente al reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. EROGAZIONE DEL BONUS

Il bonus dipendenti dovrà essere erogato in via automatica dal sostituto d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e sino al termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTE. EROGAZIONE DEL BONUS. ATTESTAZIONE REDDITI DEL DIPENDENTE

Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall'art. 63, D.L. 18/2020, se il datore di lavoro che deve erogare il premio al dipendente non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, sarà il dipendente che dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AL DATORE DI LAVORO

Il premio anticipato dal datore di lavoro al dipendente, potrà essere recuperato in compensazione orizzontale tramite l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, tramite il codice tributo 1699 per il modello F24 ed il codice 169E per il modello F24 "Enti pubblici".

5. ALTRE DISPOSIZIONI

REQUISIZIONE IN USO O IN PROPRIETÀ

Al fine di agevolare il reperimento di beni essenziali per contrastare lo stato di emergenza, l'art. 6, D.L. 18/2020, prevede che le istituzioni possano appropriarsi autoritariamente di beni mobili o immobili privati, acquisendoli in proprietà o in uso. Nel caso di requisizione, sia in proprietà, sia in uso, spetta al requisito un'indennità a ristoro del sacrificio subito, liquidata secondo criteri di stima alla stregua dei valori correnti di mercato alla data del 31 dicembre 2019: ai fini dell'Iva, le requisizioni in proprietà accompagnate da indennità, rientrano nella previsione di cui all'art. 2 del D.P.R. n.633/1972 e pertanto oggettivamente rilevanti ai fini Iva.

DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA

Premesso che l'art. 66, D.L. 18/2020 prevede, con specifico riferimento al reddito d'impresa, la possibilità di portare in deduzione le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID-19 a prescindere o meno dal reddito d'impresa, viene confermato che la deduzione spetta anche in presenza di perdita fiscale realizzata nel periodo dell'erogazione.

TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA

Per quanto attiene le donazioni in natura di cui al co. 2, art. 66, D.L. 18/2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19, è confermato quanto previsto dall'art.6, co.15, L.133/1999 limitatamente ai beni in esso contemplati: le cessioni gratuite non sono gravate da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 66 del D.L. 18/2020, spettano se le erogazioni liberali sono effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, purché i beneficiari di tali erogazioni liberali siano uno dei soggetti indicati al co.1 dell'art. 66.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A STRUTTURE OSPEDALIERE

Coerentemente con le finalità perseguite dall'art.66, D.L. 18/2020, si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione anche quelle effettuate in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

L'Approfondimento – 3

Interventi fiscali nel DL 23/2020

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8/4/2020 è divenuto operativo il D.L. 8/4/2020, n. 23, denominato “decreto liquidità”

Esso, oltre ad intervenire in ambito finanziario, ha modificato alcune previsioni del precedente D.L. 18/2020.

Vediamo, allora di analizzare, seppur sinteticamente, le disposizioni contenute nel “decreto liquidità”.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

All'articolo 18 troviamo le disposizioni relative alla sospensione dei termini di versamento di imposte in autoliquidazione e dei contributi. Ma i contribuenti non sono tutti eguali. Infatti il legislatore tiene distinto coloro che hanno realizzato un volume di ricavi o compensi fino a 50 milioni da coloro i quali hanno avuto introiti superiori a tale soglia.

In primo luogo per i soggetti esercenti attività d'impresa o professione, residenti o domiciliati in Italia, che nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 hanno realizzato ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- all'IVA.

Questi soggetti vedono altresì la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Diversamente dai soggetti di “minori dimensioni”, gli imprenditori ed i professionisti domiciliati o residenti nel nostro Paese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, il calo del fatturato o dei corrispettivi nei medesimi mesi sopra riportati deve essere di almeno il 50%.

Anche costoro, se hanno ridotto il fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, vedono sospendersi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA.

Come previsto per i “minori” sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Novità rispetto al DL 18/2020 riguarda i contribuenti, imprenditori o professionisti, che hanno intrapreso una nuova attività in data successiva al 31/3/2019. Si vedono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020.

I versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Una terza categoria di contribuenti è data dai soggetti residenti o domiciliati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Costoro possono sospendere i versamenti dell'IVA dei mesi di aprile e maggio 2020, prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per la regola del "chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato, i virtuosi che avessero già provveduto ai pagamenti ora sospesi non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

Per gli operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione, restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020 e dell'articolo 61, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 i quali prevedevano la sospensione fino al 30.04.2020 ed il versamento di quanto sospeso entro il 31.05.2020.

Allo stesso modo, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020.

Per effettuare il monitoraggio dei soggetti che sospendono i versamenti, l'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicheranno all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunicherà ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Il monitoraggio sarà effettuato sia le nuove sospensioni che per le precedenti dove il parametro dei ricavi o compensi era fissato a 2 milioni di euro.

SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

L'articolo 19 prevede uno slittamento del tutto simile a quello previsto nel DL 18/2020. Infatti, per i soggetti domiciliati o residenti in Italia, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 (in precedenza, nel DL 18, era il 31.03.2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È pertanto abrogata la medesima disposizione contenuta nell'articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020 per ampliarne il riferimento temporale.

Va ricordato che i contribuenti, che si avvalgono di questa opportunità, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (nuova data rispetto al precedente 31.05.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (con la precedente era maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

METODO PREVISIONALE ACCONTI

L'articolo 20 detta delle regole particolari in caso di ricalcolo degli acconti d'imposta per le autoliquidazioni delle dichiarazioni dei redditi.

Non saranno applicabili sanzioni o interessi nel caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, rideterminati secondo il metodo previsionale, quando l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Va rammentato che è una previsione provvisoria e derogativa alla regola generale, pertanto la disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (che per i contribuenti solari è il 2020).

RIMESSIONE IN TERMINI

Il DL 18/2020, all'articolo 60, aveva previsto una proroga generalizzata dei versamenti scadenti il 16 marzo, i quali sarebbero stati considerati tempestivi e, quindi, non si sarebbero applicate sanzioni, qualora effettuati il 20 marzo.

Il Legislatore, visto l'insignificante proroga concessa, con l'articolo 21 del DL 23/2020 prevede che i versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.

CERTIFICAZIONE UNICA

Con l'articolo 22 il Legislatore sposta i termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.

Infatti, per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30.04.2020.

Sempre per il 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse oltre il termine del 31.03.2020 ma entro il 30.04.2020.

Va ricordato che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

DURF

Con l'articolo 23, vista la sospensione dei termini per i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente, stabilisce la proroga di validità dei certificati di regolarità fiscale (Durf) emessi entro il 29.02.2020 ai fini dell'esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

Nel caso di acquisto di un immobile da adibire a prima casa, l'acquirente ha 18 mesi per il trasferimento della residenza nell'immobile prima casa acquistato con le agevolazioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine di 1 anno per l'acquisto della prima casa dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, il termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, nonché il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

L'articolo 24 sospende nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020 le decorrenze dei termini appena descritti.

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

Una norma a dir poco assurda ed impraticabile è quella contenuta nell'articolo 25, la quale complica la vita dei contribuenti, dei professionisti e dei CAF.

Infatti, con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Queste modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps.

Ma le copie non sono valide per sempre. Infatti, una volta cessata l'emergenza, il contribuente dovrà consegnare al professionista o al CAF le deleghe e la documentazione in originale.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'articolo 26 il Legislatore ha previsto, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro);
- b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Diversamente, non sono oggetto di modifica le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI A SOCIETÀ SEMPLICI

Dal 2020, il D.L. 124/2019 ha introdotto particolari previsioni per la tassazione dei dividendi distribuiti dalle Società di capitali.

Con l'articolo 28, la disciplina contenuta nell'articolo 32-quater del D.L. 124/2019 relativa alla distribuzione dei dividendi a società semplici, in base alla quale gli stessi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale, è stata estesa all'erogazione effettuate da società ed enti non residenti.

Per la parte di utili imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa la tassazione avverrà con applicazione della ritenuta del 26% secondo le previsioni dell'articolo 27 del Dpr 600/1973.

Gli utili imputabile agli enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare.

Gli utili imputabili ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, è tassata con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dall'articolo 27 del Dpr 600/1973 pari al 26% o alla minore aliquota convenzionale; per le società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo la misura della ritenuta è pari all'1,2%.

Immutato è il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiata.

Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del Dpr 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. La ritenuta è operata dai soggetti depositari.

È la stessa società semplice a fornire le informazioni per l'applicazione delle ritenute e l'imposta sostitutiva.

Come detto, le nuove regole sono operative per i dividendi percepiti a partire dal 1.01.2020. La norma transitoria prevede che le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 31.12.2022, continuino ad essere tassate secondo le regole previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006 della L. 205/2017; partecipano, cioè, al reddito della società semplice in misura parziale, differenziata in base al periodo di formazione dell'utile corrispondente.

PROCESSO TRIBUTARIO

L'articolo 29 regola la notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e le attività del contenzioso degli enti impositori.

Nello specifico, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, non-ché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.M. 23.12.2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

Qualora fosse irrogata una sanzione relativa al contributo unificato, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, essa sarà notificata a cura dell'ufficio anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

La norma rivede anche i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Viene posto rimedio alla disparità di trattamento tra ricorrente e ufficio impositore facendo decadere il termine più apio a favore degli uffici che era fissato al 31.5.202 (art. 67, DL 18/2020) anticipandolo al 11.5.2020 come previsto per il contribuente.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'articolo 30 del decreto liquidità amplia l'applicabilità del credito d'imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e lo riconosce anche all'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. Quindi, ora, il credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta trova applicazione, nel limite di euro 20.000, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Manca ancora il decreto attuativo di tale disposizione che dovrebbe essere emanato entro il 16.4.2020.

DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI

Con l'articolo 34 il Legislatore ha uniformato le regole previste già per gli altri soggetti cui spetta il bonus di 600 euro.

Con la nuova previsione introdotta nell'articolo 44 del DL 18/2020, viene previsto che l'indennità non spetti ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria qualora siano titolari di trattamento pensionistico e devono poi essere iscritti in via esclusiva alla cassa di previdenza.

PIN INPS

All'INPS viene riconosciuto normativamente (articolo 35) la possibilità di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

TERMINI PROCESSUALI

L'articolo 36 interviene per modificare i termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

Viene infatti prorogato dal 15.4.2020 all'11.05.2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civile e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati nell'articolo 83, comma 2, del D.L. 18/2020.

Questa proroga non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all'11.05.2020.

Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16.04 al 3.05.2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

Anche per le funzioni e le attività della Corte dei conti si applica la proroga del termine appena descritta.

Proroga che trova efficacia anche nei procedimenti tributari.

TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'articolo 37 sposta dal 15.4.2020 al 15.5.2020 la decorrenza dei termini relativi ai procedimenti nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A. pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data.

L'angolo Informatico


Contatti Outlook ed Excel

di Daniele Ziantoni

Nell'articolo precedente abbiamo analizzato come si possano utilizzare all'interno della stampa unione di un foglio word anche i dati provenienti dalla rubrica di Outlook. Supponiamo quindi di utilizzare la rubrica di questo programma al massimo delle sue funzionalità.


Cosa si intende dire che si utilizza la rubrica di Outlook al massimo delle sue funzionalità?

Durante l'inserimento di un nuovo contatto nella rubrica Outlook, il programma consente di caricare i dati più comuni come i vari numeri di telefono, le email etc. ma consente anche di caricare gli indirizzi di recapito quali quello di casa o di lavoro. Molte volte ci si limita a scriverli direttamente nel riquadro proposto.




Tuttavia in questo modo il programma non riesce a distinguere tra via e città, nazione etc. Se invece si clicca sul pulsante dell'indirizzo questo aprirà una schermata dove sarà possibile indicare tutto nel dettaglio, così facendo,

inoltre, riuscirà ad identificare correttamente l'indirizzo e consentirà alla persona che l'ha imputato di verificarlo con la geolocalizzazione nella mappa su internet proprio per verificarne la correttezza.




Inoltre è sempre possibile controllare le informazioni dall'anteprima proposta dal sistema che riepiloga tutte le informazioni caricate nella scheda di contatto.



Nell'esercizio delle attività di studio, in ogni caso, queste informazioni sono parziali in quanto necessitiamo di ulteriori dati, tra cui i codici fiscali e la partita iva.

Anche se non proposto di default Outlook prevede l'inserimento di questi dati. Proviamo quindi ad aprire una qualsiasi scheda di un contatto e posizioniamoci nella colonna centrale in corrispondenza del nome del


contatto.



Con il tasto destro clicchiamo sul contatto (1) e poi, una volta che si è aperta la mascherina (2) cliccare su modifica. Da questo momento la procedura per includere i campi opzionali è uguale sia in fase di modifica che di creazione ex novo.

L'alternativa è fare direttamente doppio click sul contatto.

Nella pagina principale nella scheda del contatto di fianco al “Generali” sono proposti gli “altri campi”. Ovverosia tutta una serie di campi aggiuntivi preimpostati da Outlook che consentono di integrare quelli già presenti in rubrica così da arricchire le informazioni.




Si provi quindi a cliccare sul pulsante “altri campi” (1) e aggiungere dal menù a tendina (2) gli altri campi. Nell’elenco andiamo a scrivere la partita iva o il codice fiscale.

Una volta salvata la scheda, nell’anteprima questi dati non ci vengono proposti, è possibile tuttavia aggiungere la visualizzazione di queste informazioni andando a modificare le impostazioni di visualizzazione delle schede.

Una volta che tutti i dati sono stati integrati, abbiamo a disposizione una banca dati completa che può essere utilizzata per integrarla con altri applicativi di office. Tuttavia per quanto di facile consultazione e manutenzione grazie all’interfaccia grafica, se questi dati devono essere utilizzati da programmi come Excel o Access questo diventa impossibile. Una soluzione è quella di esportare i dati in un formato che sia poi possibile importare in Excel così da poterli riordinare.

Vi ricordate quanto scritto nei primi articoli di Excel in merito all’importazione dei dati?



Bene Outlook consente di esportare tutte le schede contatto presenti in archivio dividendole da un”,” e inserendo la scheda contatto successiva nella riga sottostante.

Per fare questo andate all’interno di Outlook, selezionare dal menù File (1), l’opzione “Apri ed esporta” (2), successivamente “importa/esporta” (3).


Nella schermata successiva scegliere “Esporta file”; successivamente “valori separati da virgola”; nella schermata successiva assicurarsi che sia la selezionata la cartella dei contatti; infine indicare la destinazione finale del file.

Il risultato sarà un file CSV.

Questo file può quindi essere tranquillamente importato in Excel (vedasi articolo “importazione dati”).

Brevemente ricordiamo la procedura. In Excel nella scheda Dati, cliccare sull’icona “Da testo/CSV”, recuperare dal percorso il file e dare l’importazione.

Come vedremo in automatico il sistema riporterà nella prima riga l’intestazione dei vari campi mentre in quelle successive l’elenco delle varie anagrafiche (qui sotto un esempio).



Il risultato finale può essere utilizzato per vari scopi quale ad esempio la Stampa Unione proposta nell’articolo precedente. Infatti in questo caso l’elenco risulterà molto più completo e quindi più utile come base per la creazione di modelli di documenti.

Le prossime scadenze



ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle sospensioni e alle modifiche previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” e dal Decreto Liquidità